*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma* — **Anno 136° — Numero 51**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — **Roma - Giovedì, 2 marzo 1995** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



# SOMMARIO

## LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1994, n. 766.

**Regolamento recante norme per l'assunzione del personale per l'espletamento delle attività di conduzione tecnica del sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428, relativa alla semplificazione e allo snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni, nonché alla riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro ed alla istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro;

Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro, che prevede, tra l'altro, l'emanazione di un regolamento per definire le modalità di assunzione del personale necessario alla conduzione tecnica del sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge-quadro sul pubblico impiego;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché le relative norme di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente il riordinamento ed il potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, che individua i profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, riguardante lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, con il quale sono state definite le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992;

Visto l'avviso favorevole all'ulteriore corso dello schema di regolamento espresso con telefax in data 29 dicembre 1992 del Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, espresso nell'adunanza del 23 giugno 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Ritenuta la necessità di acquisire un nuovo parere del Consiglio di Stato, che si è espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modalità di assunzione*

1. Il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici, fuori dei casi previsti dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, può procedere con propri bandi di concorso all'assunzione di personale per la conduzione tecnica del sistema informativo nei limiti dell'organico previsto all'art. 2 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, come successivamente modificato dalle dotazioni organiche relative ai profili professionali dell'area informatica.

2. Il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici, per le qualifiche funzionali superiori alla settima, può altresì procedere all'assunzione di personale per il tramite della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Le materie e i periodi di applicazione previsti per i corsi di preparazione dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, e successive modificazioni, saranno stabilite, sentita l'amministrazione interessata, al fine di dare all'insegnamento un indirizzo teorico-pratico per la conoscenza specifica delle procedure in uso nella conduzione tecnica del servizio informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.

3. Per l'accesso alla quarta qualifica funzionale, nel caso in cui per la specificità del profilo richiesto non sia possibile attingere dalle liste di collocamento personale munito della prevista specializzazione, la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro potrà avvalersi delle normali procedure concorsuali ed avrà cura di organizzare, per i vincitori, appositi corsi di specializzazione.

Art. 2.

*Prove di esame*

1. Per il reclutamento del personale di cui all'art. 1, comma 1, i concorsi possono essere per esami o per titoli ed esami.

2. Il bando di concorso, per titoli ed esami, indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi.

3. Per l'accesso alla settima ed ottava qualifica funzionale gli esami consistono in due prove scritte, una delle quali a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio. La prima prova scritta concerne la risoluzione di quesiti a risposta sintetica su materie informatiche, con diversa accentuazione e specificazione degli argomenti in relazione al singolo profilo ed alla relativa qualifica. La seconda prova scritta concerne la risoluzione, sulla base di determinate ipotesi, di un problema tecnico riferito alle mansioni proprie del profilo professionale interessato. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, su elementi di calcolo numerico, statistico ed econometrico, su elementi di diritto amministrativo e di contabilità generale dello Stato, sull'ordinamento dell'Amministrazione periferica del tesoro e sulla conoscenza di una lingua straniera in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

4. Per l'accesso alla sesta qualifica funzionale gli esami consistono in due prove scritte, una delle quali a carattere teorico-pratico, e in un colloquio. La prima prova scritta concerne la risoluzione di tests bilanciati su argomenti a carattere generale di materie informatiche. La seconda prova a carattere teorico-pratico concerne la risoluzione, sulla base di determinate ipotesi, di un problema tecnico riferito alle mansioni proprie del profilo professionale interessato. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, su elementi di diritto pubblico e di contabilità generale dello Stato e sulla conoscenza di una lingua straniera in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

5. Per l'accesso alla quinta qualifica funzionale gli esami consistono in due prove scritte, una delle quali a carattere teorico-pratico, e in un colloquio. La prima prova scritta concerne la risoluzione di tests bilanciati sulla conoscenza di nozioni generali di informatica. La seconda prova scritta verte sulle mansioni proprie del profilo professionale interessato. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, su elementi di diritto pubblico e di contabilità generale dello Stato e sulla conoscenza di una lingua straniera in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

6. Per l'accesso alla quarta qualifica funzionale, limitatamente ai casi di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente regolamento, gli esami consistono in una prova pratica riferita specificatamente alle mansioni proprie del profilo interessato, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, ed in un colloquio vertente su nozioni generali di trattamento automatico dei dati e sull'ordinamento dell'Amministrazione periferica del tesoro.

7. Nei bandi di concorsi verranno richiamate le disposizioni particolari previste dagli articoli 4, 5, 6 e 8 del presente regolamento.

Art. 3.

*Commissioni esaminatrici*

1. La composizione delle commissioni esaminatrici prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 può essere integrata, in relazione al profilo professionale da ricoprire, da uno o più membri aggiunti scelti tra docenti universitari o della scuola d'istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle materie oggetto delle prove di esame o tra esperti di provata capacità nelle materie stesse.

Art. 4.

*Corso obbligatorio di preparazione*

1. Gli impiegati nominati in prova nei profili professionali delle qualifiche funzionali superiori alla quinta e nei profili tecnico-informatici della quinta qualifica funzionale sono tenuti a frequentare, durante il periodo di prova previsto dall'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, un corso teorico-pratico di preparazione, organizzato in relazione allo specifico profilo professionale da ricoprire e tenuto dalla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro o, ove ciò non sia possibile, da altro organismo pubblico o privato dalla stessa individuato con le modalità di legge. In questo caso il corso deve essere svolto sotto il coordinamento ed il controllo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.

2. Al termine del corso obbligatorio gli impiegati in prova dovranno sostenere un esame-colloquio, integrato da una prova pratica, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale acquisito. A tale accertamento provvede una commissione esaminatrice composta da un presidente e da due componenti, scelti tra i dirigenti della stessa Direzione generale e tra i docenti del corso, nominati dal Ministro del tesoro. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato di qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

3. Il giudizio finale relativo all'assiduità, alla partecipazione attiva ed al profitto dimostrati durante lo svolgimento del corso costituisce elemento di valutazione nel procedimento per la nomina in ruolo in aggiunta a quelli previsti dall'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impiegati assunti con il sistema di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 5.

*Corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento*

1. Il personale di cui all'art. 1 del presente regolamento è tenuto a frequentare i corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento tecnico-professionale organizzati dalla Direzione generale dei servizi preriferici del tesoro, in relazione alla evoluzione delle tecniche informatiche ed agli sviluppi del sistema informativo.

Art. 6.

*Orario di lavoro*

1. In relazione alle particolari esigenze del servizio, l'orario di lavoro presso il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, può essere articolato in turni diurni, notturni e festivi, con l'osservanza delle norme e delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 7.

*Norme transitorie di inquadramento*

1. Il personale in servizio presso il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, alla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 1986, n. 890, può essere inquadrato a domanda, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, nel profilo professionale dell'organico di cui all'art. 2 della predetta legge, corrispondente alle mansioni svolte nell'attività direttamente connessa alla conduzione tecnica del sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro per un periodo compiuto di cinque anni effettivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le domande di inquadramento dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 8.

*Sede di servizio*

1. Il personale inquadrato o assunto ai sensi del presente regolamento è tenuto a prestare servizio presso le sedi centrali o periferiche del sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di assunzioni, trasferimenti, comandi e distacchi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro del tesoro*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
*Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1995*
*Atti di Governo, registro n. 95, foglio n. 15*

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse*

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti

Si riporta il testo dell'art 2 della legge n 890/1986.

«Art 2 (*Sistema informativo dei servizi periferici del Ministero del tesoro*). — 1. Tutte le attività concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite agli uffici centrali e periferici dipendenti dalla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro sono disciplinate in maniera da consentire, in quanto possibile, il loro svolgimento in forma automatizzata

2 Per l'espletamento delle attività di conduzione tecnica dei centri elaborazione dati, la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro si avvale di un organico nel limite massimo di 300 unità di personale, utilizzando a tal fine una corrispondente quota della dotazione organica come modificata dal primo comma dell'art. 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, verranno definite, in conformità ai principi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, le modalità per lo svolgimento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, i corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento tecnico-professionale, l'orario di lavoro, nonché le norme transitorie di inquadramento del personale in servizio presso il sistema informativo dipendente dalla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro alla data di entrata in vigore della presente legge, norme che dovranno tener conto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle diverse funzioni

4 Per assicurare lo sviluppo del sistema informativo, la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro può affidare incarichi di consulenza ad esperti o a società specializzate nel settore dell'informatica

5 Nei confronti del personale di cui al presente articolo non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 56, 58 e 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

6 Si procederà inoltre all'inquadramento nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle soppresse qualifiche di segretario principale e coadiutore principale degli idonei dei concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1077»

— La legge n 56/1987, concernente norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, è stata modificata dal D.L. n. 86/1988, convertito con modificazioni nella legge n 160/1988 riguardante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile, di mercato del lavoro nonché il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

— Il D P.R n. 701/1977 (Regolamento di esecuzione del D.P.R. n. 472/1972) è stato modificato con D.P.C.M. 9 gennaio 1985 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 23 settembre 1985) recante nuovo regolamento concernente le modalità di ammissione ai corsi di preparazione, con concessione di borse di studio, per il reclutamento di impiegati alle qualifiche funzionali settima ed ottava delle amministrazioni dello Stato, nonché modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi medesimi; quest'ultimo è stato modificato dal D.P.C.M. 8 aprile 1987, n. 227 il cui testo aggiornato è nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 168 del 21 luglio 1987.

— Il D Lgs. n 29/1993 (concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è stato modificato dal D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 e dal D Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, recanti, entrambi, disposizioni correttive del predetto D Lgs n. 29/1993

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge,

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Note all'art. 1*

— Il testo dell'art. 16 della legge n 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4-*bis* e 4-*quinquies*, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è il seguente:

«Art. 16 (*Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici*). — 1 Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultanti dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità ed i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate ed i corpi civili militarmente ordinati».

Il comma 4-*ter* dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: «L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 [relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, n.d.r.] e dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 [riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, n.d.r.], nonché in ogni altro caso di assunzione a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali».

La disciplina concernente l'avviamento e la selezione dei lavoratori prevista dall'art. 16 di detta legge n. 56/1987, è stata attuata con D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392 e 27 dicembre 1988 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1988).

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 890/1986 si veda in nota alle premesse.

Per il D.P.R. n. 701/1972 si veda in nota alle premesse.

*Note all'art. 4*

— L'art. 10 del testo unico approvato con D.P.R. n. 3/1957, di cui alle premesse del presente decreto, è così formulato:

«Art. 10 (*Periodo di prova*). — Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

L'impiegato in prova svolge le mansioni affidategli nei servizi ai quali viene applicato e frequenta i corsi di formazione istituiti dalla amministrazione.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del ministro, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali è stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

È esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso. L'amministrazione ha facoltà di obbligarlo a frequentare i corsi di formazione.

Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del D.P.C.M. 10 giugno 1986 di cui alle premesse del presente decreto:

«Art. 8 (*Corso-concorso*). — 1. Il sistema del corso-concorso per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato è attuato mediante corsi di reclutamento con pagamento di borsa di studio e si applica per l'accesso alla settima ed ottava qualifica funzionale secondo disposizioni del settimo ed ottavo comma dell'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Si applicano le norme di cui agli articoli 4, 5 e 7.

3. Lo stesso sistema può essere seguito da singole amministrazioni per l'ammissione a particolari profili professionali, previa autorizzazione con proprio decreto, del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Restano ferme le modalità di selezione e di formazione previste da norme speciali per particolari amministrazioni».

*Nota all'art. 7.*

— Per la legge n. 890/1986 si veda nelle premesse al presente decreto.

*Note all'art. 8:*

— Gli articoli 56, 58 e 199 del testo unico approvato con D.P.R. n. 3/1957, di cui alle premesse del presente decreto, disciplinano, rispettivamente, il comando presso altre amministrazioni, il collocamento fuori ruolo, il passaggio ad altre amministrazioni.

— Per il D.Lgs. n. 29/1993 si veda nelle premesse al presente decreto.

95G0077

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1994.

**Determinazione degli importi della indennità di carica e del gettone di presenza spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti della giunta esecutiva dell'Ente irriguo umbro-toscano di Arezzo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, con la quale è stato istituito l'Ente autonomo per l'irrigazione della Valdichiana senese, perugina, aretina, delle Valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'alta Valle del Tevere umbro-toscana con sede in Arezzo;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 504, recante modifiche alla menzionata legge n. 1048/1961, con la quale il predetto Ente ha assunto la denominazione di Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo;

Visto il decreto ministeriale in data 4 agosto 1993, con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'ente in questione;

Visto l'art. 32, comma 3, della legge 20 marzo 1975, n. 70, contenente disposizioni in materia di determinazione dell'indennità di carica da corrispondere agli amministratori degli enti pubblici sottoposti alla disciplina della legge medesima;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri UCA/8054/I.74 del 7 novembre 1989;

Attesa la necessità di stabilire l'indennità di carica che dovrà essere attribuita ai componenti del predetto consiglio di amministrazione, nonché ai soli componenti elettivi della giunta esecutiva;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 ottobre 1994;

Sulla proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali d'intesa con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente irriguo umbro-toscano di Arezzo compete — a decorrere dal 4 agosto 1993 — un'indennità di carica pari a L. 117.000 mensili lorde.

Art. 2.

A decorrere dal 29 settembre 1993, ai componenti elettivi della giunta esecutiva del predetto Ente spetta un'indennità di carica pari a L. 135.000 mensili lorde.

Art. 3.

Ai componenti del consiglio di amministrazione e a tutti i membri della giunta esecutiva compete un gettone di presenza di L. 60.000 lorde per la partecipazione ad ogni riunione degli organi collegiali di amministrazione, con il divieto di cumulo per più sedute nella medesima giornata.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

DINI, *Ministro del tesoro*

*Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1995*
*Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 13*

95A1210

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1994.

**Concessione della bandiera di guerra al 3° battaglione carabinieri «Lombardia».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito nella legge 24 dicembre 1925, n. 2264, contenente norme per l'uso della Bandiera nazionale;

Visto il regio decreto 18 febbraio 1932, concernente approvazione del regolamento sul servizio territoriale;

Visto il regio decreto 11 maggio 1936, concernente approvazione del regolamento sul servizio di presidio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una Bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica militare nonché per i reparti della Marina militare;

Ritenuto di dover dotare della bandiera di guerra il 3° battaglione carabinieri «Lombardia»;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

È concessa la bandiera di guerra al 3° battaglione carabinieri «Lombardia» dell'Esercito italiano, che ne custodirà il vessillo.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della vigente normativa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1994

SCÀLFARO

PREVITI, *Ministro della difesa*

95A1229

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1994.

**Concessione della bandiera di guerra all'8° battaglione carabinieri «Lazio».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito nella legge 24 dicembre 1925, n. 2264, contenente norme per l'uso della Bandiera nazionale;

Visto il regio decreto 18 febbraio 1932, concernente approvazione del regolamento sul servizio territoriale;

Visto il regio decreto 11 maggio 1936, concernente approvazione del regolamento sul servizio di presidio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una Bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica militare nonché per i reparti della Marina militare;

Ritenuto di dover dotare della bandiera di guerra l'8° battaglione carabinieri «Lazio»;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

È concessa la bandiera di guerra all'8° battaglione carabinieri «Lazio» dell'Esercito italiano, che ne custodirà il vessillo.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della vigente normativa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1994

SCÀLFARO

PREVITI, *Ministro della difesa*

95A1230

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1995.

**Scioglimento del consiglio comunale di Torre le Nocelle.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Torre le Nocelle (Avellino) ed il sindaco, nella persona del dott. Ciriaco Cardillo;

Considerato che il predetto amministratore, in data 10 gennaio 1995, è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Torre le Nocelle (Avellino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Torre le Nocelle (Avellino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Ciriaco Cardillo.

Il citato amministratore, in data 10 gennaio 1995, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torre le Nocelle (Avellino).

Roma, 4 febbraio 1995

*Il Ministro dell'interno:* BRANCACCIO

95A1252

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1995.

**Scioglimento del consiglio comunale di Tuglie.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Tuglie (Lecce), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tuglie (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fabio Colapinto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Tuglie (Lecce) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 29 ottobre 1994, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3058/13.1/Gab. del 2 novembre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tuglie (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Fabio Colapinto.

Roma, 4 febbraio 1995

*Il Ministro dell'interno:* BRANCACCIO

95A1253

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1995.

**Scioglimento del consiglio comunale di Ottone.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Ottone (Piacenza), a causa delle dimissioni presentate da cinque consiglieri su quindici assegnati dalla legge e della decadenza di altri tre componenti il civico consesso, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ottone (Piacenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marilena Razza è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Ottone (Piacenza) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da cinque consiglieri, che si aggiungono all'intervenuta decadenza di altri tre componenti il civico consesso.

Il prefetto di Piacenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2480/Gab. del 14 dicembre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ottone (Piacenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marilena Razza.

Roma, 4 febbraio 1995

*Il Ministro dell'interno:* BRANCACCIO

95A1254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1995.

**Scioglimento del consiglio comunale di Comiziano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Comiziano (Napoli), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Comiziano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fernando Mone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Comiziano (Napoli) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da otto consiglieri.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6087/Gab./EE.LL. del 7 gennaio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Comiziano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Fernando Mone.

Roma, 4 febbraio 1995

*Il Ministro dell'interno*: BRANCACCIO

95A1255

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1995.

**Scioglimento del consiglio comunale di Turate.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Turate (Como), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Turate (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Montefusco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Turate (Como) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 16 novembre 1994, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Como, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4253/Gab. del 16 novembre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Turate (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Montefusco.

Roma, 4 febbraio 1995

*Il Ministro dell'interno*: BRANCACCIO

95A1256

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1995.

**Scioglimento del consiglio comunale di Musile di Piave.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Musile di Piave (Venezia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Musile di Piave (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Lione è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Musile di Piave (Venezia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 24 e 25 novembre 1994, da dieci membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Venezia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 824/Gab./93 del 25 novembre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Musile di Piave (Venezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Domenico Lione.

Roma, 4 febbraio 1995

*Il Ministro dell'interno:* BRANCACCIO

95A1257

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1995.

**Scioglimento del consiglio comunale di Colazza.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Colazza (Novara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Colazza (Novara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolo Merenda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Colazza (Novara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 1° dicembre 1994, da otto membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Novara, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Colazza (Novara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolo Merenda.

Roma, 4 febbraio 1995

*Il Ministro dell'interno* BRANCACCIO

95A1258

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1995.

**Scioglimento del consiglio comunale di Ceglie Messapico.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ceglie Messapico (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate dal sindaco e da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ceglie Messapico (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosa Maria Simone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1995

SCALFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Ceglie Messapico (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da venti membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 30 dicembre 1994, dal sindaco e da dodici consiglieri.

Il prefetto di Brindisi, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3013/13/Gab. del 4 gennaio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ceglie Messapico (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosa Maria Simone.

Roma, 4 febbraio 1995

*Il Ministro dell'interno* BRANCACCIO

95A1259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1995.

**Scioglimento del consiglio comunale di Sannicandro Garganico.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sannicandro Garganico (Foggia), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sannicandro Garganico (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Santamaria è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Sannicandro Garganico (Foggia) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 7 ottobre 1994, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 24 ottobre, del 22 novembre e 6 dicembre 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 3808/13.4/Gab. del 9 dicembre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sannicandro Garganico (Foggia) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Santamaria.

Roma, 4 febbraio 1995

*Il Ministro dell'interno:* BRANCACCIO

95A1260

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 10 gennaio 1995.

**Modificazione al decreto ministeriale 25 luglio 1994 con il quale sono state rideterminate per l'anno 1994 le dotazioni organiche dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresa la dotazione organica della compagnia carenanti di Genova.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, reiterato con decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696, che prevede la regolazione della cassa integrazione guadagni straordinaria per l'anno 1994 a favore del settore portuale;

Visto il decreto 25 marzo 1994 concernente i termini, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei benefici di cui ai commi 1 e 9 dell'art. 1 del decreto-legge surrichiamato;

Visto il decreto ministeriale datato 25 luglio 1994 con il quale sono state rideterminate per l'anno 1994 le dotazioni organiche dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresa la dotazione organica della compagnia carenanti di Genova, con l'individuazione delle eccedenze, nonché l'assegnazione delle unità da collocare fuori produzione nel periodo 1° luglio 1994-31 dicembre 1994;

Vista la necessità di procedere ad una revisione del numero dei lavoratori e dei dipendenti, individuato per ciascuna compagnia portuale, ai fini dell'utilizzo del beneficio della cassa integrazione straordinaria nel corso del secondo semestre 1994, sulla base delle esigenze manifestatesi nel predetto periodo in relazione all'andamento dei traffici;

Sentite le autorità marittime, le autorità portuali, le compagnie e i gruppi portuali, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e l'Associazione nazionale delle compagnie e imprese portuali;

Decreta:

La tabella *C* allegata al decreto ministeriale del 25 luglio 1994 è modificata in relazione alle esigenze specifiche di ciascun porto, manifestatesi nel corso del secondo semestre 1994.

Le unità da collocare in cassa integrazione straordinaria, per il periodo 1° luglio 1994-31 dicembre 1994, individuate in 1277 unità, vengono rideterminate nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica, come dall'allegata tabella *C* che fa parte integrante del decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 1995

*Il Ministro:* FIORI

TABELLA *C*

| COMPAGNIE PORTUALI | Dotazione organica lavoratori portuali | Eccedenze | Dotazione organica dipendenti | Eccedenze | Totale eccedenze | Cassa integrazione dal 1°-7-1994 al 31-12-1994 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancona | 72 | 16 | 2 | 1 | 17 | 0 |
| Anzio | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Arbatax | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 22 |
| Augusta - Siracusa | 20 | 35 | 0 | 1 | 36 | 31 |
| Baia | 6 | 14 | 0 | 1 | 15 | 14 |
| Bari | 16 | 8 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| Brindisi | 38 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| Cagliari | 50 | 7 | 2 | 4 | 11 | 0 |
| Castellammare di Stabia | 12 | 8 | 1 | 2 | 10 | 5 |
| Catania | 40 | 39 | 2 | 1 | 40 | 12 |
| Chioggia | 80 | 75 | 4 | 6 | 81 | 51 |
| Civitavecchia | 116 | 122 | 6 | 5 | 127 | 62 |
| Crotone | 15 | 15 | 0 | 1 | 16 | 14 |
| Gaeta | 20 | 16 | 1 | 1 | 17 | 8 |
| Gallipoli | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| Gela | 7 | 17 | 0 | 1 | 18 | 14 |
| Genova Carenanti | 0 | 7 | — | — | 7 | 3 |
| Genova M.V. - Carboni | 666 | 267 | 29 | 14 | 281 | 125 |
| Imperia | 10 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| La Spezia | 70 | 32 | 2 | 1 | 33 | 10 |
| Livorno | 390 | 289 | 20 | 23 | 312 | 63 |
| Manfredonia | 35 | 60 | 2 | 4 | 64 | 60 |
| Marina di Carrara | 123 | 52 | 5 | 10 | 62 | 7 |
| Marsala - Mazara del Vallo | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| Messina | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| Milazzo - Lipari | 10 | 12 | 1 | 0 | 12 | 7 |
| Molfetta - Barletta - Trani | 18 | 15 | 1 | 2 | 17 | 17 |
| Monfalcone | 103 | 54 | 4 | 4 | 58 | 5 |
| Monopoli | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Napoli | 140 | 79 | 6 | 5 | 84 | 37 |
| Olbia | 70 | 21 | 3 | 3 | 24 | 1 |
| Palermo - T. Imerese | 110 | 99 | 4 | 3 | 102 | 61 |
| Pescara | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Piombino - Portoferraio | 64 | 14 | 1 | 0 | 14 | 14 |
| Porto Empedocle - Licata | 6 | 31 | 1 | 3 | 34 | 30 |
| Porto Nogaro | 23 | 15 | 1 | 2 | 17 | 2 |
| Portoscuso | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Porto Torres | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Pozzuoli | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| Ravenna | 400 | 127 | 15 | 32 | 159 | 98 |
| Reggio Calabria | 9 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Riposto | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Salerno | 127 | 152 | 3 | 3 | 155 | 128 |
| Sant'Antioco | 10 | 17 | 1 | 1 | 18 | 16 |
| Savona | 135 | 12 | 6 | 6 | 18 | 4 |
| Taranto | 70 | 66 | 3 | 1 | 67 | 58 |
| Torre Annunziata | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Trapani | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Trieste | 234 | 202 | 13 | 7 | 209 | 142 |
| Venezia | 205 | 63 | 9 | 50 | 113 | 39 |
| Viareggio | 0 | 16 | 0 | 1 | 17 | 12 |
| Vibo Valentia M. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Lampedusa | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| Totali . . . | 3.578 | 2 220 | 151 | 210 | 2 430 | 1 277 |

95A1249

## MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 30 gennaio 1995.

**Delega di attribuzioni del Ministro della difesa per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato prof. Stefano Silvestri e prof. Carlo Maria Santoro.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della difesa) i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 gennaio 1995 concernente la nomina del Ministro della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1995 con il quale i professori Stefano Silvestri e Carlo Maria Santoro sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla difesa;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 16, primo comma, lettera *e)* del decreto legislativo anzidetto, rientrano nella competenza del dirigente generale l'adozione degli atti di gestione del personale;

Decreta:

Art. 1.

Al prof. Stefano Silvestri, Sottosegretario di Stato alla Difesa, è delegata la firma dei seguenti atti e provvedimenti:

provvedimenti concernenti i circoli, le mense e i C.R.D.D.;

provvedimenti relativi alla costituzione e soppressione dei magazzini;

provvedimenti relativi alle scuole ed istituti scolastico-addestrativi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, alla scuola militare «Nunziatella» ed al collegio navale «Morosini»;

assenso per iscritto alla comunicazione, rilascio di copie e pubblicazione di pareri del Consiglio di Stato;

nomina rappresentanti della Difesa in organi collegiali di enti con personalità giuridica di diritto privato vigilati dalla Difesa;

nomina dei rappresentanti della Difesa in seno ai comitati misti paritetici Stato-regioni;

nomina dei rappresentanti della Difesa in seno a commissioni, comitati, e gruppi di lavoro ministeriali ed interministeriali.

Lo stesso Sottosegretario è incaricato di seguire e coordinare i problemi del Ministero della difesa derivanti dall'applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 861, sul rifornimento idrico delle isole minori.

È altresì incaricato di impartire direttive e formulare orientamenti programmatici concernenti i cappellani militari.

Il prof. Stefano Silvestri è inoltre delegato a presiedere il comitato previsto dall'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, sull'ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito e il comitato per la casa di cui all'art. 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497.

Art. 2.

Al prof. Carlo Maria Santoro Sottosegretario di Stato alla Difesa, è delegata la firma dei seguenti atti e provvedimenti:

atti concernenti le convocazioni, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, delle commissioni di avanzamento del personale militare;

provvedimenti di destinazione di sottufficiali e militari di truppa alle dipendenze del Ministero degli affari esteri per prestare servizio presso le rappresentanze italiane all'estero;

decreti di collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri di sottufficiali da utilizzare per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo;

atti di diffida ai sensi dell'art. 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37;

provvedimenti concernenti recupero alloggi di servizio;

decreti, determinazioni e direttive ministeriali e interministeriali in attuazione della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, per quanto di competenza del Ministro della difesa;

decreti di attribuzione dell'indennità operativa al personale militare in servizio presso enti situati in zone disagiate;

decreti di costituzione in enti e distaccamenti di organismi militari, ai sensi dell'art. 3 del RAU;

decreti per il trattenimento in servizio del personale in ferma di leva prolungata;

approvazione dei bilanci delle casse ufficiali e sottufficiali, nonché altri provvedimenti relativi alle stesse.

Il prof. Carlo Maria Santoro è incaricato di seguire le problematiche relative alla rappresentanza militare, nonché di assumere e coordinare tutte le iniziative per l'approfondimento delle problematiche connesse allo sport e alle esercitazioni militari, firmando gli atti e provvedimenti inerenti a tali materie.

E altresì incaricato di impartire direttive e formulare orientamenti programmatici concernenti l'associazione dei Cavalieri del Sovrano Ordine di Malta e la Croce rossa italiana.

Il prof. Carlo Maria Santoro è inoltre delegato a presiedere il Comitato previsto dall'art. 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, sull'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare, il Comitato previsto dall'art. 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, sulla costruzione e ammodernamento dei mezzi navali della Marina militare nonché il Comitato previsto dall'art. 15 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, relativa al passaggio al Ministero dei trasporti della Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 3.

Ai fini delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2, ai pareri del Consiglio di Stato, si intendono equiparati gli analoghi pareri dei Comitati previsti dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente costruzione e ammodernamento dei mezzi navali della Marina militare; 16 febbraio 1977, n. 38, concernente ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare e 16 giugno 1977, n. 372, concernente ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito.

Art. 4.

E fatta riserva di emanare all'occorrenza deleghe per l'assolvimento di specifici compiti sia in campo nazionale che internazionale.

Sono comunque riservati all'esclusiva competenza del Ministro tutti i provvedimenti di contenuto generale nonché le determinazioni di indirizzo politico.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1995

*Il Ministro:* CORCIONE

95A1250

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 gennaio 1995.

**Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Cimitile.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Luigi Velotti è stato eletto consigliere del comune di Cimitile (Napoli) nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993;

Visto che il predetto amministratore è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, essendo stati ravvisati, nei suoi confronti, gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli articoli 110, 323, 81 cpv., e 416 del c.p.;

Visto che, durante il periodo di carcerazione, ha operato nei confronti del sig. Luigi Velotti la sospensione di diritto dalla carica ricoperta, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto che la predetta misura di prevenzione è stata successivamente revocata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, per decorrenza dei termini;

Visto, altresì, che a carico del citato amministratore risultano pendenti diversi procedimenti penali per reati contro la pubblica amministrazione;

Considerato che la reintegra del sig. Luigi Velotti nella carica di consigliere, conseguente alla revoca del provvedimento coercitivo, ha causato allarme sociale, anche per la rilevanza delle fattispecie penali in cui è coinvolto il predetto amministratore, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Luigi Velotti dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Luigi Velotti è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Cimitile (Napoli).

Roma, 30 gennaio 1995

*Il Ministro:* BRANCACCIO

ALLEGATO

*Al Ministro dell'interno*

Il sig. Luigi Velotti è stato eletto consigliere del comune di Cimitile (Napoli) nelle consultazioni amministrative del 21 novembre 1993.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli in data 6 aprile 1994, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi elementi di responsabilità in ordine ai reati di abuso d'ufficio continuato in concorso, abuso d'ufficio in concorso ed associazione per delinquere.

In particolare il sig. Luigi Velotti, in concorso con altri, nella qualità di componente del comitato di gestione della U.S.L. 28 di Nola, abusando della funzione ricoperta, contribuiva a porre in essere una serie di atti illegittimi al fine di raggiungere degli scopi illeciti.

Durante il periodo di applicazione della misura limitativa della libertà personale, ha operato nei confronti del citato amministratore la sospensione di diritto dalla carica ricoperta, in virtù dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

Il predetto ordine di custodia cautelare è stato, successivamente, revocato, per decorrenza dei termini, in data 12 luglio 1994, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli.

Inoltre a carico del predetto amministratore risultano pendenti altri procedimenti penali per i reati di interesse privato in atti di ufficio, abuso d'ufficio in concorso, violazione delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia in concorso; falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico in concorso.

La reintegra del sig. Luigi Velotti nella carica di consigliere, conseguente alla revoca del suddetto provvedimento cautelare, ha determinato allarme sociale nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico, per la rilevanza della vicenda processuale che ha coinvolto il citato amministratore, tenuto conto, altresì, del potenziale inquinamento della vita amministrativa dell'ente, i cui organi sono stati rinnovati nelle citate consultazioni amministrative del 21 novembre 1993, a seguito del provvedimento di scioglimento adottato ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

La tipologia dei reati ascritti denota, inoltre, l'assenza di quelle qualità di serietà, affidabilità e prestigio che caratterizzano la posizione di amministratore, con il conseguente venir meno del rapporto fiduciario con la popolazione locale ed evidenzia, altresì, una gestione personalistica, svincolata dal rispetto delle fondamentali norme giuridiche

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono comunque in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere.

Il prefetto di Napoli, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Cimitile e, nelle more, con provvedimento n. 008851/Gab/EE.LL. del 21 luglio 1994, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Da ulteriori accertamenti istruttori è emersa la sussistenza del pericolo di reiterazione di fatti analoghi a quelli ascritti al medesimo, che non poco allarme hanno già suscitato nella realtà politico-ambientale dell'ente.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Luigi Velotti dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Cimitile (Napoli).

Roma, 28 gennaio 1995

*Il direttore generale dell'amministrazione civile*
SORGE

93A1261

---

DECRETO 10 febbraio 1995.

**Scioglimento del consiglio generale della comunità montana Gelbison & Cervati, in Vallo della Lucania.**

## IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che nel consiglio generale della comunità montana Gelbison & Cervati, con sede in Vallo della Lucania (Salerno), a causa delle dimissioni presentate da sedici consiglieri su trentadue componenti il civico consesso, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, e l'art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio generale della comunità montana Gelbison & Cervati, con sede in Vallo della Lucania (Salerno), è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marisa Di Vito è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio generale, alla giunta esecutiva ed al presidente.

Roma, 10 febbraio 1995

*Il Ministro:* BRANCACCIO

---

ALLEGATO

*Al Ministro dell'interno*

Nella comunità montana Gelbison & Cervati, con sede in Vallo della Lucania (Salerno), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da sedici dei trentadue componenti il consiglio generale.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio generale della comunità montana Gelbison & Cervati, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.12.425/Gab del 1° febbraio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio generale della comunità montana Gelbison & Cervati, con sede in Vallo della Lucania (Salerno), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Marisa Di Vito.

Roma, 9 febbraio 1995

*Il direttore generale dell'amministrazione civile*
SORGE

93A1262

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 febbraio 1995.

**Riconoscimento dell'acqua minerale naturale Idrea - Sorgente Pradidali Bassa di Tonadico.**

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEI SERVIZI IGIENE PUBBLICA

Viste le domande in data 27 ottobre 1993 e in data 22 luglio 1994 con la quale la Società Idrea S.p.a., con sede in Roma, via Pinciana 25, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale «Idrea - Sorgente Pradidali Bassa» che sgorga nella concessione mineraria denominata Sorgente Idrea, ubicata nel territorio del comune di Tonadico (Trento);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/92;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 gennaio 1995;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale denominata «Idrea - Sorgente Pradidali Bassa».

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 10 febbraio 1995

*Il direttore generale reggente:* D'ALBA

95A1215

DECRETO 10 febbraio 1995.

**Riconoscimento dell'acqua minerale naturale Fonte Valle Reale di Popoli.**

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEI SERVIZI IGIENE PUBBLICA

Vista la domanda in data 22 giugno 1994 con la quale la società «Acqua Minerale San Benedetto Sud S.p.a. con sede in Popoli (Pescara), via Capponi n. 23, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua denominata Fonte Valle Reale che sgorga nella località «Valle Reale» del comune di Popoli;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/92;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 gennaio 1995;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale Fonte Valle Reale di Popoli (Pescara).

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti. «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 10 febbraio 1995

*Il direttore generale reggente.* D'ALBA

95A1216

DECRETO 10 febbraio 1995.

**Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, in materia di assistenza sanitaria ai cittadini del comune di Campione d'Italia.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, concernente l'assistenza sanitaria ai cittadini del comune di Campione d'Italia;

Visto l'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 19, lettera *f)*, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, sono apportati i seguenti adattamenti derivanti dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517:

*a)* art. 1, primo comma, dopo le parole «n. 833» aggiungere le seguenti: «e degli indirizzi stabiliti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle prescrizioni contenute nei provvedimenti adottati dallo Stato e dalle regioni in attuazione del decreto stesso;

*b)* art. 2, primo comma: il termine di giorni novanta deve considerarsi soppresso;

*c)* art. 2, secondo comma: le parole «comitato di gestione» devono intendersi sostituite con le seguenti: «direttore generale»;

*d)* art. 3, primo comma, dopo le parole «n. 833» aggiungere le seguenti: «e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni»;

*e)* art. 3, secondo comma: deve intendersi che l'assistenza medico-generica, infermieristica, domiciliare, ambulatoriale e farmaceutica viene assicurata da enti o istituzioni operanti in territorio svizzero, previo assenso del competente organo deliberante della regione Lombardia e mediante le convenzioni di cui al quarto comma;

*f)* art. 3, quarto comma: le parole «ottenere la ratifica del comitato di gestione» devono intendersi sostituite con le seguenti: «essere preventivamente sottoposti al parere del direttore generale»;

*g)* art. 4, primo comma, lettera *b)*: deve intendersi che hanno diritto all'assistenza i cittadini italiani, con i familiari a carico, residenti in Svizzera, che lavorano a Campione d'Italia o che vi abbiano lavorato e percepiscono il relativo trattamento di quiescenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1995

*Il Ministro della sanità*
GUZZANTI

*Il Ministro del tesoro*
DINI

95A1251

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 gennaio 1995.

**Determinazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli a favore dell'UNIRE.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, istitutivo dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), e successive modificazioni;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, che riserva all'UNIRE la facoltà di esercitare totalizzatori e scommesse a libro sulle corse dei cavalli, tanto sugli ippodromi quanto fuori di essi;

Visto l'art. 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ai sensi del quale compete al Ministro delle finanze di stabilire le quote percentuali di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli in favore dell'UNIRE;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1979 che determina le quote percentuali spettanti all'UNIRE sull'importo lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Considerata la richiesta dell'UNIRE di determinare la quota percentuale di prelievo per la scommessa Quartè, il cui regolamento è stato approvato con delibera dell'ente n. 324 del 17 marzo 1994 ed inserito nel «Regolamento per le scommesse sulle corse dei cavalli» parte seconda, scommesse al totalizzatore;

Tenuto conto del parere favorevole manifestato dal Ministero delle risorse agricole, ambientali e forestali, con la nota del 5 aprile 1994, n. 128606, in merito alla determinazione della percentuale di prelievo sull'introito lordo della scommessa Quartè;

Ravvisata, pertanto, la necessità di stabilire la percentuale di prelievo anche per la scommessa Quartè;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 9 novembre 1979 è sostituito dal presente decreto.

Art. 2.

Le quote percentuali di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli a favore dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) sono stabilite come segue:

| | Quote di prelievo |
|---|---|
| Scommesse al totalizzatore: | |
| sul vincente in corse con due cavalli partenti | 10% |
| sul vincente in corse con tre cavalli partenti | 16% |
| sul vincente in corse con quattro, cinque o sei cavalli partenti | 23% |
| sul vincente in corse con sette o più cavalli partenti | 24% |
| sui piazzati in corse con quattro o cinque cavalli partenti | 19% |
| sui piazzati in corse con sei o più cavalli partenti | 20% |
| sull'accoppiata in corse con tre, quattro o cinque cavalli partenti | 30% |
| sull'accoppiata in corse con sei, sette o otto cavalli partenti | 31% |
| sull'accoppiata in corse con nove o più cavalli partenti | 32% |
| sulla duplice, sulla duplice delle accoppiate, sulla tris e sulla quartè | 32% |
| Scommesse a quota fissa: | |
| sul vincente in corse con due cavalli partenti | 10% |
| sul vincente in corse con più di due cavalli partenti | 15% |
| sui piazzati | 12% |
| sulla duplice | 20% |
| Scommesse accettate nelle agenzie ippiche: | |
| su tutte le scommesse con riferimento ed a quota fissa | 17% |

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1995

*Il Ministro:* FANTOZZI

95A1235

DECRETO 18 febbraio 1995.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Cosenza, Roma e Milano.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopra citati decreti legislativi n. 398/1990 e n. 504/1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato il mancato funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni e per i motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.:

pubblico registro automobilistico di Cosenza in data 3 dicembre 1994 per disinfestazione dei locali;

pubblico registro automobilistico di Roma in data 9 dicembre 1994 per consentire l'unificazione dei settori automatizzati A e B;

pubblico registro automobilistico di Milano in data 13 gennaio 1995 per consentire l'unificazione dei settori automatizzati A e B;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertato il mancato funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati:

pubblico registro automobilistico di Cosenza in data 3 dicembre 1994;

pubblico registro automobilistico di Roma in data 9 dicembre 1994;

pubblico registro automobilistico di Milano in data 13 gennaio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1995

*Il direttore generale:* ROXAS

**95A1214**

---

DECRETO 18 febbraio 1995.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio del registro di Pisa in data 12 novembre 1994 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

ufficio del registro atti giudiziari di Catania in data 26 novembre 1994 per disinfestazione dei locali;

ufficio I.V.A. e ufficio del registro di Sassari e ufficio del registro di Ozieri nel periodo dal 2 al 5 gennaio 1995 a causa della mancata consegna dei pezzi mobili di gennaio 1995 e millesimo «995» dei timbri metallici a calendario in dotazione;

ufficio del registro e ufficio delle imposte dirette di Cefalù nei giorni 28 e 30 gennaio 1995 per disinfestazione dei locali;

direzione regionale delle entrate per la Sicilia, sezione staccata di Catania, e commissione tributaria e primo grado di Catania nei giorni 6 e 7 febbraio 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio del registro di Augusta nel periodo dal 6 all'8 febbraio 1995 per consentire l'espletamento di lavori di manutenzione straordinaria nei locali dell'ufficio;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

*Regione Toscana:*

ufficio del registro di Pisa in data 12 novembre 1994.

*Regione Sicilia:*

ufficio del registro atti giudiziari di Catania in data 26 novembre 1994;

ufficio del registro di Cefalù nei giorni 28 e 30 gennaio 1995;

ufficio delle imposte dirette di Cefalù nei giorni 28 e 30 gennaio 1995;

direzione regionale delle entrate per la Sicilia, sezione staccata di Catania, nei giorni 6 e 7 febbraio 1995;

commissione tributaria di primo grado di Catania nei giorni 6 e 7 febbraio 1995;

ufficio del registro di Augusta nel periodo dal 6 all'8 febbraio 1995.

*Regione Sardegna:*

ufficio I.V.A. di Sassari nel periodo dal 2 al 5 gennaio 1995;

ufficio del registro di Sassari nel periodo dal 2 al 5 gennaio 1995;

ufficio del registro di Ozieri nel periodo dal 2 al 5 gennaio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1995

*Il direttore generale:* ROXAS

**95A1213**

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 febbraio 1995.

**Proroga dei termini di prenotazione e vendita delle serie speciali millesimo 1994 e delle monete d'oro da L. 50.000 e L. 100.000 celebrative del 1° centenario della Banca d'Italia.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1994, n. 449379, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1995, concernente l'emissione e le modalità di cessione, nonché i termini di prenotazione e vendita delle serie speciali di monete millesimo 1994;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1994, n. 448444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1994, concernente il contingente e le modalità di cessione delle monete d'oro da L. 50.000 celebrative del primo centenario della Banca d'Italia;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1994, n. 448443, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1994, concernente il contingente e le modalità di cessione delle monete d'oro da L. 100.000 celebrative del primo centenario della Banca d'Italia;

Considerato che ragioni tecniche hanno impedito la tempestiva coniazione delle monete suddette da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Le serie speciali di monete millesimo 1994 e le monete d'oro da L. 50.000 e da L. 100.000 celebrative del primo centenario della Banca d'Italia possono essere prenotate ed acquistate, con le stesse modalità di cui ai decreti ministeriali n. 449379, n. 448444 e n. 448443, fino al 31 maggio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A1296

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 febbraio 1995.

**Proroga della gestione straordinaria della D'Eass S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Palermo.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante norme sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1993, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della D'Eass S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 576/1982, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991;

Visto il provvedimento in data 27 aprile 1993, con il quale il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP ha nominato il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della predetta D'Eass S.p.a.;

Visto il provvedimento in data 22 dicembre 1994, con il quale il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP ha nominato altri due commissari, in aggiunta al commissario nominato con il citato provvedimento del 27 aprile 1993;

Visti i decreti ministeriali 28 aprile 1994, 1° dicembre 1994 e 31 gennaio 1995, con i quali sono stati prorogati i termini della gestione straordinaria, di cui al citato decreto ministeriale 27 aprile 1993;

Vista la lettera n. 504371 del 24 febbraio 1995, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla proroga della gestione straordinaria della citata impresa fino al 27 aprile 1995;

Ritenuto opportuno concedere un'ulteriore proroga della predetta gestione straordinaria;

Decreta:

Il termine della gestione straordinaria della D'Eass S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1995 è prorogato fino al 27 aprile 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1995

*Il Ministro:* CLÒ

95A1271

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 23 febbraio 1995.

**Riconoscimento di titolo di laurea estero per la partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area linguistica.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Irmgard Elter;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 16 dicembre 1994;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area linguistica, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di laurea in teologia e tedesco conseguito in Germania dalla dott.ssa Irmgard Elter, nata a Schweinfurt (Germania) il 3 luglio 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1995

*Il direttore:* MATARAZZO

95A1288

## MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 22 febbraio 1995.

**Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso all'impiego presso pubbliche amministrazioni in un profilo riconducibile al n. 33 «traduttore-interprete», settima qualifica funzionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, per il personale dei Ministeri.**

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE del Consiglio, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali della durata minima di tre anni;

Vista la domanda in data 19 luglio 1994, integrata il 9 febbraio 1995, prodotta dalla sig.ra Marie-Luise Engler, nata a Norimberga (Repubblica federale di Germania) e residente a Roma, in via Valsugana, 34, cittadina

tedesca, ai fini del riconoscimento del proprio diploma tedesco di traduttore (Staatliche Prüfung für Übersetzer in der englischen Sprache), conseguito presso il Ministero di Stato bavarese dell'istruzione e della cultura, per l'accesso all'impiego presso pubbliche amministrazioni in profili riconducibili al n. 33 (traduttore-interprete) del personale dei Ministeri, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

Visto il verbale del 26 ottobre 1994 della conferenza di servizi di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, nel quale è espressa intesa favorevole al riconoscimento, ai fini dell'accesso a profilo professionale riconducibile al n. 33 «traduttore-interprete» del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1219/1984;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1995, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali dott. Franco Frattini»;

Decréta:

Il titolo professionale di «Staatliche Prüfung für Ubersetzer», rilasciato dal Ministero di Stato bavarese dell'istruzione e della cultura (Repubblica federale di Germania) alla sig.ra Marie-Luise Engler, cittadina tedesca, è riconosciuto, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, quale titolo idoneo per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso all'impiego presso pubbliche amministrazioni in un profilo riconducibile al n. 33 «traduttore-interprete», 7ª qualifica funzionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, per il personale dei Ministeri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1995

*Il Ministro:* FRATTINI

95A1236

DECRETO 22 febbraio 1995.

**Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'accesso all'impiego presso pubbliche amministrazioni in profilo riconducibile al n. 245 «educatore» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e a quello di «educatore professionale», nell'ambito della qualifica di «istruttore» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.**

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, che attua la direttiva n. 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, recante «Ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto ad Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993»;

Vista la domanda in data 25 gennaio 1994, integrata l'8 giugno 1994, il 21 dicembre 1994 e completata il 21 gennaio 1995, prodotta dalla sig.ra Heike Stertz, nata a Bochenem (Germania) e residente in Casalzuigno (Varese), via Aga, s.n., cittadina tedesca, ai fini del riconoscimento del titolo di studio di «Staatliche Prüfung für Übersetzer», conseguito in Germania, per l'accesso all'impiego presso pubbliche amministrazioni con il profilo di «educatore professionale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, in particolare l'allegato *A*, contenente i profili professionali del personale del comparto enti locali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;

Vista la lettera n. 488/Pos.2 pg del 9 maggio 1994, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fra l'altro, esprime parere favorevole al riconoscimento;

Udite le intese della conferenza di servizi — di cui all'art. 14 del citato decreto legislativo n. 319/1994 espresse il 19 luglio, 26 ottobre 1994 e 27 gennaio 1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1995, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali dott. Franco Frattini»;

Decreta:

Il titolo professionale di «Staatliche Prüfung für Ubersetzer», conseguito in Germania presso la «Fachschule für Sozialpädagogik» di Xanten dalla sig.ra Heike Stertz è riconosciuto, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, quale titolo idoneo per l'accesso all'impiego presso pubbliche amministrazioni in profilo riconducibile al n. 245 «educatore» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e a quello di «educatore professionale», nell'ambito della qualifica di «istruttore» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1995

*Il Ministro:* FRATTINI

95A1237

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1995 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Artigiani 81 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in San Ferdinando di Puglia (Foggia), costituita per rogito Meterangelis in data 6 marzo 1981, repertorio n. 3434, registro società n. 5086, tribunale di Foggia, BUSC n. 2439/182175;

società cooperativa edilizia «La Gioconda» a responsabilità limitata, con sede in San Severo (Foggia), costituita per rogito D'Angelo in data 24 novembre 1982, repertorio n. 93082, registro società n. 5915, tribunale di Foggia, BUSC n. 2770/196031;

società cooperativa edilizia «La Margherita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Trinitapoli (Foggia), costituita per rogito Labianca in data 19 dicembre 1989, repertorio n. 7721, registro società n. 10600, tribunale di Foggia, BUSC n. 4041/245829;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Arcobaleno a r.l.», con sede in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Signore in data 13 luglio 1992, repertorio n. 82563, registro società n. 12215, tribunale di Foggia, BUSC n. 4334/261459;

società cooperativa edilizia «Antibes - Società cooperativa a r.l.», con sede in Trinitapoli (Foggia), costituita per rogito Labianca in data 10 gennaio 1990, repertorio n. 7816, registro società n. 10685, tribunale di Foggia, BUSC n. 4044/245832;

società cooperativa edilizia «Il Girasole - Società cooperativa a r.l.», con sede in Trinitapoli (Foggia), costituita per rogito Labianca in data 10 gennaio 1990, repertorio n. 7815, registro società n. 10686, tribunale di Foggia, BUSC n. 4043/245831;

società cooperativa edilizia «Prato Verde - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cerignola (Foggia), costituita per rogito Amorosa in data 14 novembre 1986, repertorio n. 70791, registro società n. 8519, tribunale di Foggia, BUSC n. 3548/223246;

società cooperativa edilizia «Curina - Società cooperativa a r.l.», con sede in Trinitapoli (Foggia), costituita per rogito Labianca in data 19 dicembre 1989, repertorio n. 7722, registro società n. 10599, tribunale di Foggia, BUSC n. 4042/245830;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Alfa Uno - Società a responsabilità limitata», con sede in San Severo (Foggia), costituita per rogito Lops in data 25 febbraio 1983, repertorio n. 661/222, registro società n. 5977, tribunale di Foggia, BUSC n. 2804/197364;

società cooperativa edilizia «Don Bosco - Società mutua cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita per rogito Lamanna in data 14 novembre 1983, repertorio n. 13898, registro società n. 6341, tribunale di Foggia, BUSC n. 3109/210388;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Quercia - Società a responsabilità limitata», con sede in San Severo (Foggia), costituita per rogito Lops in data 3 dicembre 1982, repertorio n. 503/191, registro società n. 5901, tribunale di Foggia, BUSC n. 2768/196029;

società cooperativa edilizia «Peonia» a responsabilità limitata, con sede in (Foggia), costituita per rogito Maulucci in data 13 maggio 1980, repertorio n. 152916, registro società n. 4723, tribunale di Foggia, BUSC n. 2297/177247;

società cooperativa edilizia «Topazio» a responsabilità limitata, con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita per rogito Rizzo in data 27 luglio 1986, repertorio n. 137243, registro società n. 8379, tribunale di Foggia, BUSC n. 3519/222135;

società cooperativa edilizia «Archimede S.c.r.l.», con sede in Benevento, costituita per rogito Nobile Mattei in data 11 maggio 1991, repertorio n. 887, registro società n. 5038, tribunale di Benevento, BUSC n. 1356/254102;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Sirio S.r.l.», con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 12 dicembre 1985, repertorio n. 148689/22175, registro società n. 2927, tribunale di Benevento, BUSC n. 1063/218894;

società cooperativa edilizia «Andromeda S.c.r.l.», con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 31 gennaio 1988, repertorio n. 181976, registro società n. 4127, tribunale di Benevento, BUSC n. 1242/240334;

società cooperativa edilizia «Avvenire» a responsabilità limitata, con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 11 ottobre 1988, repertorio n. 178662, registro società n. 3946, tribunale di Benevento, BUSC n. 1205/237213;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Alleanza S.r.l.», con sede in Benevento, costituita per rogito Dell'Aquila in data 23 gennaio 1978, repertorio n. 45026/4635, registro società n. 1398, tribunale di Benevento, BUSC n. 731/157986;

società cooperativa edilizia «Città di Apollo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Apollosa (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 3 aprile 1978, repertorio n. 89693, registro società n. 1403, tribunale di Benevento, BUSC n. 735/159126;

società cooperativa edilizia «Edilfamiglia - Società cooperativa edilizia fra capi di famiglie numerose» a responsabilità limitata, con sede in Cerreto Sannita (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 16 novembre 1970, repertorio n. 82501/8847, registro società n. 727, tribunale di Benevento, BUSC n. 400/114209;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Fonteviva - Società cooperativa a r.l.», con sede in Montesarchio (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 8 gennaio 1979, repertorio n. 91794, registro società n. 1470, tribunale di Benevento, BUSC n. 764/165295;

società cooperativa edilizia «La Torre - Società per azioni a responsabilità limitata», con sede in Pontelandolfo (Benevento), costituita per rogito Lombardi in data 22 novembre 1969, repertorio n. 9948, registro società n. 711, tribunale di Benevento, BUSC n 389/110864;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Santa Rita da Cascia a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito Ronza in data 30 ottobre 1979, repertorio n. 3563, registro società n. 411/79, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 2185/171713;

società cooperativa edilizia «Domusnovas - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Caserta, costituita per rogito Musto in data 26 settembre 1980, repertorio n. 30350, registro società n. 478/80, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 2408/181002;

società cooperativa edilizia «La Lucciola - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Caserta, costituita per rogito La Porta in data 28 dicembre 1984, repertorio n. 14935, registro società n. 3926/85, tribunale di S Maria Capua Vetere, BUSC n. 3125/208623;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Aurora S.r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito D'Alessio in data 8 febbraio 1979, repertorio n. 32444, registro società n 103/79, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 2063/165719;

società cooperativa edilizia «L'Aurora S r l», con sede in Caserta, costituita per rogito Musto in data 16 novembre 1978, repertorio n. 24036, registro società n. 362/78, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n 2022/163345;

società cooperativa edilizia «Ailano I° - Società coop. edil.», con sede in Ailano (Caserta), costituita per rogito Barletta in data 5 dicembre 1984, repertorio n. 22106, registro società n. 3872/85, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 3110/208183;

società cooperativa edilizia «Riabitat - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Capua (Caserta), costituita per rogito Marzano in data 18 settembre 1987, repertorio n. 7849, registro società n. 7458/87, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n 3635/230348,

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Le Azalee a r.l.», con sede in Carinaro (Caserta), costituita per rogito Pelosi in data 28 marzo 1990, repertorio n. 6936, registro società n. 11140/90, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 4130/249610;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Alba Nuova - Società a responsabilità limitata», con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Conte Gioacchino in data 23 febbraio 1979, repertorio n. 65859/8496, registro società n. 124/79, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 2071/165727;

società cooperativa edilizia «Don Bosco a r.l.», con sede in Maddaloni (Caserta), costituita per rogito Delli Paoli in data 11 aprile 1989, repertorio n. 340877, registro società n 9612/89, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 3994/244051;

società cooperativa edilizia «La Prima - Società cooperativa a r.l.», con sede in Raviscanina (Caserta), costituita per rogito Cestari in data 3 marzo 1979, repertorio n. 44736, registro società n. 149/79, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n 2087/166555;

società cooperativa edilizia «Under 40 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in S. Maria a Vico (Caserta), costituita per rogito Palermiti in data 16 dicembre 1990, repertorio n. 22071, registro società n. 11486/91, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 4168/251104;

società cooperativa edilizia «Fortuna 80 - Società cooperativa a r.l.», con sede in S. Maria a Vico (Caserta), costituita per rogito Di Caprio in data 3 dicembre 1980, repertorio n. 4710, registro società n. 639/81, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 2378/180189;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Edil Suessae» a responsabilità limitata, con sede in Sessa Aurunca (Caserta), costituita per rogito Schiano in data 2 gennaio 1987, repertorio n. 4904, registro società n. 6531/87, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 3498/225117;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Wanda a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Sabatino Santangelo in data 25 maggio 1982, repertorio n. 19220, registro società n. 2901/82, tribunale di Napoli, BUSC n. 10024/192264;

società cooperativa edilizia «Sinate-Casa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Romano Naschi in data 22 aprile 1985, repertorio n. 4620, registro società n. 4035, tribunale di Napoli, BUSC n. 11323/211813;

società cooperativa edilizia «Scarion 1988» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Formisano in data 19 dicembre 1988, repertorio n. 8604, registro società n. 1225, tribunale di Napoli, BUSC n. 12548/239285;

società cooperativa edilizia «Elide - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Quarto (Napoli), costituita per rogito Bellecca in data 29 giugno 1988, repertorio n. 21107, registro società n 4629, tribunale di Napoli, BUSC n. 12413;

società cooperativa edilizia «Campania quarta cooperativa a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Gambardella in data 25 giugno 1981, repertorio n. 9053, registro società n. 2733, tribunale di Napoli, BUSC n. 9438/184823,

società cooperativa edilizia «San Clemente» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Casamarciano (Napoli), costituita per rogito Serpico in data 17 gennaio 1980, repertorio n. 51911, registro società n. 2544/80, tribunale di Napoli, BUSC n. 8920/177687;

società cooperativa edilizia «Isola verde - Soc coop. a r.l.», con sede in Cercola (Napoli), costituita per rogito Del Genio in data 5 aprile 1990, repertorio n. 26511, registro società n. 5808, tribunale di Napoli, BUSC n. 13011;

società cooperativa edilizia «San Nicola - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Pollena Trocchia (Napoli), costituita per rogito Carannante in data 16 aprile 1981, repertorio n. 224, registro società n. 2262, tribunale di Napoli, BUSC n. 9459;

società cooperativa edilizia «Cassiopea - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Quarto (Napoli), costituita per rogito Ferrara in data 29 aprile 1987, repertorio n. 22713, registro società n. 3986, tribunale di Napoli, BUSC n. 12081/227745;

società cooperativa edilizia «G. e P. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Vallesaccarda (Avellino), costituita per rogito Napolitano in data 22 maggio 1975, repertorio n. 2378, registro società n. 215, tribunale di Ariano Irpino, BUSC n. 870/143300;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Trifoglio Torrese a r l.», con sede in Nola (Napoli), costituita per rogito De Sio in data 3 marzo 1979, repertorio n. 5615, registro società n. 1308/79, tribunale di Napoli, BUSC n. 8315/168577;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Lavoratori Petruresi a responsabilità limitata», con sede in Petruro Irpino (Avellino), costituita per rogito Giordano in data 7 gennaio 1984, repertorio n. 21709, registro società n. 2268, tribunale di Benevento, BUSC n. 1488/202942.

**95A1207**

# MINISTERO DEL TESORO

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 1° marzo 1995*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1639,37 |
| ECU | 2081,51 |
| Marco tedesco | 1117,50 |
| Franco francese | 318,05 |
| Lira sterlina | 2591,84 |
| Fiorino olandese | 996,46 |
| Franco belga | 54,243 |
| Peseta spagnola | 12,802 |
| Corona danese | 281,12 |
| Lira irlandese | 2586,11 |
| Dracma greca | 7,020 |
| Escudo portoghese | 10,778 |
| Dollaro canadese | 1176,02 |
| Yen giapponese | 16,941 |
| Franco svizzero | 1318,67 |
| Scellino austriaco | 158,78 |
| Corona norvegese | 253,01 |
| Corona svedese | 223,61 |
| Marco finlandese | 364,22 |
| Dollaro australiano | 1209,86 |

**95A1313**

## Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

*(3ª pubblicazione)* Elenco n. 4

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 255 Mod. 25 A. — Data: 20 luglio 1990. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento delle domande - Roma. — Intestazione: Cassa di risparmio di Civitavecchia. - Titoli del debito pubblico: nominativi 3. — Capitale L. 5.355.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

**95A0666**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Autorizzazione alla scuola materna di Cosio-stazione, dipendente dalla direzione didattica di Morbegno - 1° circolo, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Sondrio, prot. 8432 del 20 dicembre 1994 il direttore didattico di Morbegno è stato autorizzato ad accettare la donazione di un TV color 21 Radiomarelli T2000 e di un videoregistratore Amstrad VCR 9602 del valore complessivo di L. 1.000.000 in favore della scuola materna di Cosio-stazione, offerti dal sig. Armida Giulio in rappresentanza di un gruppo di genitori.

**95A1220**

## Autorizzazione alla direzione didattica di Soliera ad accettare una donazione

Con decreto n. 450/1° sett. del 18 giugno 1990, rettificato in data 3 settembre 1994, del prefetto della provincia di Modena, la direttrice didattica del circolo di Soliera è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Olivetti del valore di L. 357.000, di un proiettore per diapositive Reflecta del valore di L. 180.000 e di uno schermo da proiezione del valore di L. 20.000 disposta dai genitori degli alunni della scuola elementare «C. Menotti» della frazione Limidi.

**95A1263**

## Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo di Andria ad accettare una donazione

Con decreto n. 739/1° sett. del 28 ottobre 1994, del prefetto della provincia di Bari, il direttore didattico della scuola elementare 1° circolo di Andria è stato autorizzato ad accettare la donazione di una lavagna luminosa mod. Garda del valore di L. 640.000 disposta dall'editrice La Scuola S.p.a. di Brescia.

**95A1264**

**Autorizzazione alla direzione didattica del 2° circolo di Vignola ad accettare una donazione**

Con decreto n. 2307/94 1° sett. del 30 dicembre 1994, del prefetto della provincia di Modena, il direttore didattico del 2° circolo di Vignola è stato autorizzato ad accettare la donazione di un computer P.C.S. Family 185 VH Color Matricola BU302 del valore di L. 2.023.000 disposta dalla Cassa di risparmio di Vignola.

95A1265

**Autorizzazione alla direzione didattica del 2° circolo di Corato ad accettare una donazione**

Con decreto n. 1509/1° sett. del 31 marzo 1994, del prefetto della provincia di Bari, il direttore didattico del 2° circolo di Corato è stato autorizzato ad accettare la donazione di un personal computer PC X P completo di monitor, tastiera e unità centrale del valore di L. 238.000 disposta dalla Banca popolare andriese.

95A1266

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

**Autorizzazione all'associazione «Consulta per l'agricoltura e le foreste delle Venezie», in Venezia, ad apportare alcune modifiche allo statuto.**

Con decreto ministeriale del 5 agosto 1994, registrato al n. 4086 del registro dei visti semplici della ragioneria centrale presso il Ministero in data 4 ottobre 1994, sono approvate le modifiche apportate allo statuto dell'associazione «Consulta per l'agricoltura e le foreste delle Venezie», con sede in Venezia, Calle del Dose n. 2746.

95A1218

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Diniego della registrazione del presidio sanitario denominato Bivert**

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 è stata negata la registrazione, all'impresa Milagro international, con sede in Milano, via Correggio, 19, del presidio sanitario denominato Bivert.

95A1267

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**Importazioni di prodotti siderurgici CECA originari da Romania e Bulgaria**

Si comunica che, in seguito ad una decisione presa dal Comitato collegamento acciaio di Bruxelles, dal 1° marzo p.v. il rilascio dei documenti di sorveglianza per prodotti siderurgici originari da Romania e Bulgaria è subordinato alla presentazione di una licenza di esportazione prevista da una intesa recentemente raggiunta tra l'U.E. e i due citati Paesi.

Restano escluse da questa disciplina le merci viaggianti prima del 1° marzo e per le quali è stato emesso regolare documento di sorveglianza.

Per le merci spedite successivamente al 1° marzo — pure a fronte di documento di sorveglianza precedentemente emesso — deve essere presentato a questo ufficio anche la sopra citata licenza di esportazione rilasciata dalle autorità rumene o bulgare.

95A1283

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

*ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760, riguardante: «Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale dell'Amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e delle relative funzioni».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 1995).

Nel titolo del decreto presidenziale citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che a pag. 3 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale ...», leggasi: «Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale *generale* dell'amministrazione centrale ...»; inoltre, a pag. 4, prima colonna, dove è riportata la data: «Dato a Roma, addì 20 dicembre *1995*», leggasi: «Dato a Roma, addì 20 dicembre *1994*».

93A1269

**Comunicato relativo all'avviso di vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento dell'Università di Verona.** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 23 febbraio 1995)

Nel titolo dell'avviso citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 32, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di *seconda* fascia da coprire mediante trasferimento», si legga: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di *prima e seconda* fascia da coprire mediante trasferimento».

Nel medesimo avviso, alla pag. 33, prima colonna, della suindicata *Gazzetta*, le seguenti vacanze di posti di professore universitario di ruolo, erroneamente riportate come di seconda fascia, sono da considerare di prima fascia: «storia contemporanea - settore scientifico-disciplinare M04X - storia contemporanea»; «lingua e letteratura inglese - settore scientifico-disciplinare L18A - lingua e letteratura inglese».

**95A1312**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 357.000 |
| - semestrale | L. 195.500 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 65.500 |
| - semestrale | L. 46.000 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 200.000 |
| - semestrale | L. 109.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 65.000 |
| - semestrale | L. 45.500 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 199.500 |
| - semestrale | L. 108.500 |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 687.000 |
| - semestrale | L. 379.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. 2.550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 124.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 81.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.350 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

*N B* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 336.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 205.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.450 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

**L. 1.300**